

COPIA

Mod. A

# REGIONE CALABRIA

## GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del

**4 NOV. 2003**

**OGGETTO: Leggi 5/8/1978 n. 457 e 17/2/1992 n. 179 – Procedure per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, per l'autorizzazione alla locazione e all'alienazione degli alloggi di edilizia agevolata e per la sospensione del contributo. Approvazione variazioni al Quadro Tecnico Economico (QTE) per gli interventi di edilizia agevolata – nuove costruzioni.**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe Chiaravalloti e gli Assessori:

- 1. Pietro AIELLO
- 2. Domenico Antonio BASILE
- 3. Giovanni DIMA
- 4. Dionisio GALLO
- 5. Giuseppe GENTILE
- 6. Giovanni GRIMALDI
- 7. Giovanni LUZZO
- 8. Antonio MANGIALAVORI
- 9. Raffaele MIRIGLIANI
- 10. Umberto PIRILLI
- 11. Franciscantonio STILLITANI
- 12. Saverio ZAVETTIERI

	Pres.	Ass.
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....
7	.....	.....
8	.....	.....
9	.....	.....
10	.....	.....
11	.....	.....
12	.....	.....

Assiste il Segretario Dott. Francesco Zito

869  
N. .... del Reg.

delle deliberazioni.

Inviata alla commissione  
di Controllo il

Inviata all'Assessore

**6 NOV. 2003**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*Ing. Umberto Siranni*

DIRIGENTE GENERALE  
*(Dott. Francesco Zito)*

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le leggi 5/8/1978 n. 457 e 17/2/1992 n. 179, recanti "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

VISTA la legge 15/3/97 n. 59, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il d. lgs. 31/3/1998 n. 112 che, in attuazione della citata legge n. 59/97, ha, fra l'altro, trasferito alle regioni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato ed espressamente elencate all'art. 59, prevedendo, in concomitanza con detto trasferimento, la soppressione del CER e del Segretariato generale del CER e disponendo che l'intesa sulle procedure di trasferimento venga raggiunta in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e province autonome:

VISTA la legge costituzionale 18/10/01 n. 3 recante " Modifiche al titolo V della parte II della costituzione";

VISTA la legge regionale 12/8/02 n. 34 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" che ha, fra l'altro, trasferito alle province ed ai comuni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute alla regione ed espressamente elencate all'art. 64;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione di G. R. n. 345 /'00, è necessario prevedere la garanzia per il recupero delle anticipazioni erogate agli operatori che hanno realizzato interventi finalizzati alla locazione permanente;

CHE è necessario adeguare il nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) per gli interventi di edilizia agevolata - nuove costruzioni limitatamente all'indicazione degli importi da lire in euro ed alle nuove disposizioni previste dal D.P.R. 28/12/00 n. 445;

CHE, inoltre, è necessario regolamentare ulteriormente i casi previsti per l'autorizzazione alla locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata (ai sensi del 1° comma art. 20 legge n. 179/'92), per la sospensione del contributo (ai sensi del 2° comma art. 18 legge n. 457/'78), a seguito delle modifiche introdotte con il 4° comma dell'art. 2 della legge 30/4/99 n. 136 oltre che fissare un termine, nelle stesse direttive, dopo il quale l'alloggio, fruente di contributo pubblico concesso in unica soluzione, potrà essere alienato senza alcun vincolo;

CHE, ancora, è necessario equiparare nelle direttive per l'attuazione degli interventi, la concessione edilizia (o permesso di costruire secondo la definizione del testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. 06/6/01 n. 380 che è entrato in vigore il 30/06/03) alla Denuncia di Inizio di Attività nei casi previsti all'art. 1 comma 6 della legge 21/12/01 n. 443, così come modificata dalla legge 01/8/02, n. 166;

CHE, infine, è necessario riportare in unico provvedimento tutti quelli emanati in attuazione delle leggi 5/8/78 n. 457 e 17/2/92 n. 179 riguardanti le direttive e procedure per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, per l'autorizzazione alla locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata (ai sensi del 1° comma art. 20 legge n. 179/'92) e per la sospensione del contributo (ai sensi del 2° comma art. 18 legge n. 457/'78), onde consentire alle province e ai comuni un più agevole

compito nell'attuazione delle funzioni delegate;  
SU PROPOSTA dell'Assessore ai LL.PP. ed Acque, Ing. Giovanni GRIMALDI, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore, a voti unanimi:

#### Delibera

1) di approvare le allegate procedure, che fanno parte integrante del presente provvedimento, emanate in attuazione alle leggi 5/8/78 n. 457 e 17/2/92 n. 179, indicate con le lettere **A, B, C, D** ed **E**, composte da n. 25 pagine, riguardanti la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, l'autorizzazione alla locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata (ai sensi del 1° comma art. 20 legge 179/'92 ) e la sospensione del contributo (ai sensi del 2° comma art. 18 legge 457/'78), in sostituzione di tutte quelle emanate fino ad oggi dalla Regione Calabria e precisamente:

- 1.a) Deliberazione di G. R. 21/11/97 n. 5794 (B.U.R. n. 123 del 19/12/97);
  - 1.b) Deliberazione di G. R. 21/11/97 n. 5795 (B.U.R. n. 123 del 19/12/97);
  - 1.c) Deliberazione di G. R. 16/10/98 n. 5034 (B.U.R. n. 105 del 04/12/98);
  - 1.d) Deliberazione di G. R. 20/06/00 n. 345 (B.U.R. n. 39 del 30/04/01);
  - 1.e) Deliberazione di G. R. 17/12/01 n. 1071 (B.U.R. n. 2 dell'1/02/02);
  - 1.f) Deliberazione di G. R. 18/06/02 n. 521 (B.U.R. n. 14 dell'1/08/02);
  - 1.g) Deliberazione di G. R. 18/06/02 n. 522 (B.U.R. n. 14 dell'1/08/02).
- 2) di disporre l'adeguamento del Quadro Tecnico Economico (QTE A/N) per gli interventi di edilizia agevolata - nuova costruzione secondo lo schema che pure si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 3) di dare mandato all'Assessorato ai Lavori Pubblici e Acque per l'esecuzione del presente provvedimento;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e darne comunicazione ai Colleggi Notarili distrettuali della Regione Calabria.

Il Segretario

Il Presidente

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: **Chiaravalloti**

Il Segretario: **Zito**

IL SEGRETARIO

## **ALLEGATO A) Leggi 5/8/1978 n. 457 e 17/2/1992 n. 179. Requisiti soggettivi dei beneficiari**

1) I requisiti che debbono essere posseduti dagli acquirenti, dagli assegnatari, dai locatari di alloggi di nuova costruzione e recupero, nonché dai proprietari che recuperano il proprio alloggio, ai sensi delle leggi 5/8/78 n. 457 e 17/2/92 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti, salvo particolari prescrizioni previste nei vari bandi di concorso:

1.a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea, oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché risultino residenti in Italia da almeno cinque anni e dimostrino di avere un'attività lavorativa stabile, ed in ogni caso, fatto salvo il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale" approvate, preliminarmente al codice civile, con r. d. 16/3/42 n. 262;

1.b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi o in comuni contermini (si intendono per comuni contermini quelli con territorio confinante). Si prescinde dal requisito della residenza per i lavoratori emigrati all'estero che intendono rientrare in patria: tali lavoratori ove intendano acquistare o ottenere l'assegnazione di un alloggio in un comune diverso da quello d'origine, dovranno indicare il comune prescelto alla competente rappresentanza consolare, e ciò entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il requisito della residenza non è richiesto (ai sensi dell'art. 24 della legge 18/8/78 n. 497) per i militari di carriera o per gli appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, possono in ogni momento, predeterminare la residenza che intendono eleggere allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione resa davanti al sindaco del comune prescelto che ne prende nota nei registri anagrafici. Copia della dichiarazione deve essere allegata alla documentazione richiesta per l'accertamento dei requisiti soggettivi;

1.c) non avere ottenuto essi stessi, o altri componenti il nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dallo Stato o da altro ente pubblico;

1.d) non essere titolari essi stessi, o gli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto, di abitazione, su di un alloggio (escluso quello da recuperare, in caso di interventi di recupero) adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune ove vengono realizzati gli alloggi o nei comuni contermini.

Si considera adeguato un alloggio:

- composto da un numero di vani, rapportati alla superficie utile così come definita dall'art. 5 della legge n. 408/1949, pari a quello dei componenti il nucleo familiare con un minimo di tre ed un massimo di cinque;
- quando la sua superficie utile abitabile (Su) è comunque pari o superiore a mq. 95,00.

Si considera non adeguato un alloggio:

- quando ha parti in proprietà comune;
- quando pur essendo di proprietà del richiedente è goduto in diritto di usufrutto o in diritto di uso da terzi non appartenenti al nucleo familiare;
- quando è dichiarato non abitabile dal Comune, sempre che non sia recuperabile tecnicamente con gli interventi di cui all'art 31 lett. c) e d) della legge 5/8/78 n. 457 oppure venga gratuitamente ceduto al Comune;

1.e) non fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite massimo, stabilito dall'art. 20 della Legge n. 457/'78 e successivi aggiornamenti, attualmente determinato in **Euro 36.000,00**. Il reddito annuo complessivo è calcolato ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 457/'78, valutandosi inoltre il reddito da pensione alla stregua del reddito da lavoro dipendente.

Nel caso di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare o nel caso di cittadini appartenenti a stati dell'Unione Europea che trasferiscono in Italia la residenza e qui vi svolgano la propria attività lavorativa, il reddito a cui far riferimento, per l'accertamento dei requisiti soggettivi, è soltanto quello dichiarato in Italia (D.P.C.M. 15/5/87 – 28/10/88).

Per nucleo familiare si intende la famiglia composta dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato e dai figli minori (legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi, conviventi).

Nel caso in cui il richiedente sia in procinto di sposarsi può ottenere l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi a favore di entrambi i futuri coniugi purché gli stessi dichiarino di avere l'intenzione di sposarsi entro il termine di sei mesi dalla stipula del contratto di compravendita o dalla assegnazione definitiva dell'alloggio.

2) I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti:

2.a) per gli acquirenti di alloggi costruiti da imprese di costruzione alla data di stipula del contratto di compravendita;

2.b) per i soci di cooperative alla data di assegnazione definitiva dell'alloggio mediante atto pubblico.

Negli anzidetti casi l'onere a carico del mutuatario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 457/78, è stabilito per i soggetti di cui al punto 2.a): a decorrere dal contratto di compravendita e, nel caso di contratti preliminari di compravendita debitamente registrati o di contratti non registrati, ma con versamento all'impresa di acconto sul prezzo di cessione documentato mediante fattura, stipulati in data anteriore all'ultimazione dei lavori, in base ai requisiti posseduti dall'acquirente alla data del contratto preliminare o degli altri atti predetti; per i soggetti di cui al punto 2.b): a decorrere dall'assegnazione definitiva, o in caso di assegnazione provvisoria effettuata dal consiglio di amministrazione della cooperativa, a decorrere dall'assegnazione definitiva in base ai requisiti posseduti dal socio assegnatario alla data dell'assegnazione provvisoria.

2.c) per i soci di cooperative a proprietà indivisa alla data di assegnazione dell'alloggio, effettuata dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

2.d) per i privati che acquistano o recuperano la prima abitazione alla data di spedizione della domanda in funzione dei bandi di concorso pubblicati;

2.e) per gli assegnatari di alloggi in locazione costruiti da enti pubblici, alla data di scadenza del bando di concorso.

3) Per quanto altro non previsto, si richiamano le vigenti norme di legge, le disposizioni del CIPE e del CER, le direttive regionali già adottate e le clausole delle convenzioni stipulate dalla Regione Calabria con gli Istituti di Credito Edilizio e Fondiario.

4) Fino all'emanazione di nuove disposizioni riguardanti la vigilanza da parte della Regione sull'uso degli alloggi di edilizia agevolata convenzionata, trova applicazione analogica la normativa di cui all'art. 12, comma secondo, della legge 1/11/65 n. 1179 per l'occupazione degli alloggi da parte degli acquirenti e assegnatari, mentre per quanto riguarda la locazione o alienazione degli alloggi si applicano le disposizioni dell'art. 20 della legge n. 179/92, modificato dalla legge n. 85/94, secondo le modalità di applicazione stabilite dalla giunta regionale, facendo salvo quanto eventualmente al riguardo disposto nelle convenzioni stipulate tra i comuni ed i soggetti attuatori degli interventi.

5) Per l'accertamento del requisito del reddito, sarà preso in considerazione quello di due anni precedenti, qualora la data da considerare rientri nel primo semestre di ciascun anno, e quello dell'anno precedente, se rientra nel secondo.

6) Di stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5/8/78 n. 457 nel modo seguente:

- per gli acquirenti di alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà:

€ 18.000,00 corrispondente al rapporto del 30%;

€ 21.600,00 corrispondente al rapporto del 50%;

€ 36.000,00 corrispondente al rapporto del 70%;

- per gli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa:

€ 18.000,00 corrispondente al rapporto del 20%;

- per gli assegnatari di alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e ATERP:

€ 25.200,00 corrispondenti al rapporto del 20%.

8) di stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 17/2/92 n. 179 nel modo seguente:

- locazione permanente € 25.200,00;

- locazione con proprietà differita, vendita, assegnazione in proprietà o contributi individuali:

€ 18.000,00 corrispondente alla percentuale più alta di contributo;

€ 21.600,00 corrispondente alla percentuale media di contributo;

€ 36.000,00 corrispondente alla percentuale più bassa di contributo;

- con destinazione alla locazione a termine e risanamento parti comuni abitazioni destinate alla locazione art. 8 legge n. 179/92 € 36.000,00.

**ALLEGATO B) Direttive e procedure per l' erogazione finale dei mutui assistiti da contributo ai sensi della legge 5/8/1978, n. 457 e determinazione dell'onere di ammortamento a carico dei mutuatari.**

Per gli interventi di edilizia agevolata per la costruzione di nuovi alloggi da parte di imprese e di cooperative, la verifica sul «rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta» ed il rilascio del relativo attestato regionale necessario per l'erogazione finale dei mutui, nonché il controllo del possesso, da parte dei beneficiari dei mutui agevolati, dei prescritti requisiti soggettivi e quindi la concessione definitiva dei contributi ai sensi della legge n. 457/78, sono effettuate secondo quanto appresso indicato.

La procedura concerne, quindi, la fase non presa in considerazione nella direttiva approvata dal Consiglio regionale in allegato al primo progetto biennale ed è predisposta in base alle vigenti norme di legge, alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 18/12/78 n. 215020, alle clausole delle convenzioni stipulate tra la Regione e gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio, ed alle direttive del CER.

La procedura è indicata separatamente per i diversi soggetti attuatori degli interventi e distinta nelle fasi relative all'accertamento dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi, e ciò allo scopo di accelerare la procedura per l'erogazione del saldo del mutuo.

**1) Interventi a cura di imprese di costruzione**

1. 1.a) Ultimati i lavori, le imprese devono curare (oltre a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni per i controlli connessi alla normativa antisismica, per il certificato di abitabilità, etc.) il rilascio da parte del competente Comune di un certificato attestante la data di ultimazione dei lavori, la compilazione da parte del direttore dei lavori del Quadro Tecnico Economico (QTE) finale e l'approntamento del piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca.

Il certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori deve essere redatto sul prescritto modello (Att. 3 CER) e trasmesso alla Regione, Assessorato LL. PP., a cura dell'impresa, unitamente a 4 copie del Quadro Tecnico Economico (QTE) finale .

Il piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca deve essere invece trasmesso direttamente dall'impresa all'Istituto di Credito mutuante.

1.1.b) L'Assessorato Regionale ai LL.PP., ricevuti i documenti anzidetti e riscontratane la regolarità, attesterà il possesso dei requisiti oggettivi, apponendo, nello spazio appositamente riservato sul QTE, un visto attestante «il rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione del programma».

1.1.c) I documenti di cui ai punti precedenti verranno quindi trasmessi all'Istituto di Credito che potrà erogare il saldo del mutuo, stipulare il contratto definitivo e frazionare in quote il mutuo e l'ipoteca.

Il frazionamento può, comunque, essere effettuato in tempi successivi all'erogazione del saldo.

L'Istituto di Credito trasmetterà alla Regione copia dell'atto (o degli atti) di erogazione e quietanza a saldo e la comunicazione di cui all'art. 10 della convenzione.

1.1.d) L'Assessorato Regionale ai LL.PP. provvederà a disporre l'erogazione del contributo sulla base della spesa sostenuta, salvo conguaglio che verrà effettuato, a completamento delle vendite, e dopo l'individuazione dei limiti di reddito di ciascun acquirente.

1.2.a) In relazione alla stipula di contratti preliminari o dei contratti di compravendita, l'impresa raccoglierà la documentazione necessaria per accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei singoli



acquirenti degli alloggi e la trasmetterà all'Assessorato Regionale LL. PP. unitamente al modello RS 1 debitamente compilato e sottoscritto.

I documenti che gli acquirenti degli alloggi devono produrre per comprovare il possesso dei prescritti requisiti soggettivi sono:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (**in duplice copia**), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/'00, completa di tutti i dati, secondo il modello RS 2.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/'00, completa di tutti i dati, con allegati documenti fiscali firmati su ogni foglio, secondo il modello RS 3.

Ulteriori precisazioni:

- per i redditi goduti dall'interessato e dagli altri componenti il nucleo familiare, sarà preso in considerazione quello di due anni precedente la vendita, qualora la data stessa rientri nel primo semestre di ciascun anno, e quello dell'anno precedente, se rientra nel secondo semestre;
- le fotocopie delle dichiarazioni dei redditi devono essere firmate su ogni facciata per conformità;
- nel caso di lavoratore emigrato all'estero è necessario un attestato della rappresentanza consolare relativo all'indicazione del Comune prescelto dal lavoratore;
- nel caso di cittadino extracomunitario è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro in merito all'ubicazione ed alla stabilità dell'attività lavorativa.

Si chiarisce, altresì che, qualora l'interessato o altro componente il nucleo familiare, sia proprietario di un alloggio da considerare «non adeguato», secondo quanto stabilito al precedente punto 1.d) dell'allegato A, la non adeguatezza dovrà essere opportunamente comprovata (estratto o planimetria catastale, certificato della conservatoria dei Registri Ipotecari, copia autentica dell'atto di godimento in usufrutto o in uso da parte di terzi. dichiarazione di inabitabilità da parte del Comune, ecc.).

La documentazione sopra indicata deve essere riferita alla data di stipula del contratto di compravendita oppure alla data del contratto preliminare di compravendita debitamente registrato o del contratto non registrato ma con versamento all'impresa di acconto sul prezzo di cessione documentato mediante fattura.

1.2.b) L'inoltro all'Assessorato Regionale ai LL. PP. della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi deve essere effettuato dall'impresa, possibilmente per gruppi di alloggi e comunque entro 60 giorni dalla data dei contratti di compravendita anche nel caso di contratti preliminari l'inoltro deve avere luogo entro 60 giorni.

La stipula degli atti di compravendita deve essere effettuata entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 457/'78, così come modificato dall'art. 23, comma 5, della legge n. 179/'92.

Entro 60 giorni dalla stipula degli atti di compravendita, gli acquirenti dei singoli alloggi devono, a norma dell'art. 12 della convenzione stipulata tra la Regione e gli Istituti di Credito, notificare gli atti stessi all'Assessorato Regionale LL. PP ed al contraente Istituto di Credito.

1.2.c) L'Assessorato Regionale LL. PP. ricevuti dalla impresa i documenti relativi ai requisiti soggettivi ed espletati gli accertamenti ritenuti necessari anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, attesterà il possesso o la non sussistenza dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi, mediante apposita comunicazione all'Istituto di Credito ed all'impresa.

Nella stessa comunicazione sarà indicato il limite di reddito dell'acquirente ai fini dell'individuazione del tasso applicabile a decorrere dal momento della stipula del contratto di compravendita.

1.2.d) L'Istituto di Credito, ricevuta la prescritta documentazione di cui ai precedenti punti procederà all'accollo delle quote di mutuo ed ipoteca agli acquirenti degli alloggi dando, quindi, all'Assessorato Regionale LL. PP. le conseguenti comunicazioni di cui all'art. 12 della convenzione.

1.2.e) L'Assessorato Regionale LL. PP., a completamento delle vendite (o comunque dopo la scadenza del termine di due anni dall'ultimazione dei lavori) procederà alla determinazione del contributo globale, riferito all'intervento costruttivo ed in relazione ai limiti di reddito individuati per i singoli acquirenti.

## 2) Interventi a cura di cooperative edilizie (o consorzi di cooperative)

2.1.a) Ultimati i lavori, le cooperative devono curare (oltre a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni per i controlli connessi alla normativa antisismica, per il certificato di abitabilità, etc.) il rilascio da parte del competente Comune di un certificato attestante la data di ultimazione dei lavori, la compilazione da parte del direttore dei lavori del Quadro Tecnico Economico finale e l'approntamento del piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca.

Il certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori deve essere redatto sul modello (ATT Modello CER) in duplice copia e trasmesso alla Regione, Assessorato LL. PP., a cura della cooperativa, unitamente a 4 copie del Quadro Tecnico Economico finale (QTE/NC Modello CER).

Il piano di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca deve essere invece trasmesso direttamente dalla cooperativa all'Istituto di Credito mutuante.

2.1.b) L'Assessorato Regionale ai LL. PP., ricevuti i documenti anzidetti e riscontrata la regolarità, attesterà il possesso dei requisiti oggettivi apponendo, nello spazio appositamente riservato sul QTE/NC, un visto attestante «il rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione del programma, anche in relazione alla spesa sostenuta».

2.1.c) I documenti di cui ai punti precedenti verranno quindi trasmessi dall'Assessorato Regionale LL. PP. all'Istituto di Credito che potrà erogare il saldo del mutuo, stipulare il contratto definitivo e frazionare in quote il mutuo e l'ipoteca.

Il frazionamento può, comunque, essere effettuato in tempi successivi all'erogazione del saldo.

L'Istituto di Credito trasmetterà alla Regione copia dell'atto (o degli atti) di erogazione e quietanza a saldo e la comunicazione di cui all'art. 10 della convenzione.

2.1.d) L'Assessorato Regionale ai LL.PP. provvederà a disporre l'erogazione del contributo sulla base della spesa sostenuta, salvo conguaglio che verrà effettuato, dopo l'assegnazione definitiva degli alloggi e dopo l'individuazione del limite di reddito di ciascun assegnatario.

2.2.a) Contemporaneamente a quanto indicato al punto 2.1.a (o prima, in caso di assegnazione provvisoria), la cooperativa raccoglierà la documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e la trasmetterà all'Assessorato Regionale LL. PP. unitamente al modello RS 1 debitamente compilato e sottoscritto.

I documenti che gli assegnatari degli alloggi devono produrre per comprovare il possesso dei prescritti requisiti soggettivi sono:

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni (**in duplice copia**), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/'00, completa di tutti i dati, secondo il modello RS 2.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/'00, completa di tutti i dati, con allegati documenti fiscali firmati su ogni foglio, secondo il modello RS 3.

Ulteriori precisazioni:

- per i redditi goduti dall'interessato e dagli altri componenti il nucleo familiare, sarà preso in considerazione quello di due anni precedenti l'assegnazione, qualora la data stessa rientri nel primo semestre di ciascun anno, e quello dell'anno precedente, se rientra nel secondo semestre;

- le fotocopie delle dichiarazioni dei redditi devono essere firmate su ogni facciata per conformità;
- nel caso di lavoratore emigrato all'estero è necessario un attestato della rappresentanza consolare relativo all'indicazione del Comune prescelto dal lavoratore;
- nel caso di cittadino extracomunitario è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro in merito all'ubicazione ed alla stabilità dell'attività lavorativa.

Si chiarisce, altresì che, qualora l'interessato o altro componente il nucleo familiare, sia proprietario di un alloggio da considerare «non idoneo», secondo quanto stabilito al precedente punto 1.d) dell'allegato A, la non idoneità dovrà essere opportunamente comprovata (estratto o planimetria catastale, certificato della conservatoria dei Registri Ipotecari, copia autentica dell'atto di godimento in usufrutto o in uso da parte di terzi, dichiarazione di inabitabilità da parte del Comune, ecc.).

La documentazione sopra indicata deve essere riferita alla data dell'atto pubblico di assegnazione oppure alla data dell'assegnazione provvisoria effettuata con verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa.

2.2.b) L'inoltro all'Assessorato Regionale ai LL. PP. delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi deve essere effettuato dalla cooperativa entro 60 giorni dalla data dell'atto pubblico di assegnazione. Anche nel caso di assegnazione provvisoria effettuata dal consiglio di amministrazione, l'inoltro della documentazione deve aver luogo entro 60 giorni. Per le assegnazioni provvisorie già effettuate il termine di inoltro è fissato in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Si ricorda che l'assegnazione degli alloggi deve essere effettuata entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 18, comma 2, della legge n. 457/'78, così come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 136/'99.

Si ricorda, inoltre, che entro 60 giorni dalla data dell'atto pubblico di assegnazione, i soci assegnatari dei singoli alloggi devono, a norma dell'art. 12 della convenzione stipulata tra la Regione e gli Istituti di Credito, notificare l'atto stesso all'Assessorato Regionale LL.PP. ed al competente Istituto di Credito.

2.2.c) L'Assessorato Regionale ai LL. PP. ricevuti dalla cooperativa i documenti relativi ai requisiti soggettivi ed espliciti eventuali accertamenti ritenuti necessari anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, attesterà il possesso o la non sussistenza dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi mediante apposita comunicazione all'Istituto di Credito ed alla cooperativa.

Nella stessa comunicazione sarà indicato il limite di reddito dell'assegnatario ai fini dell'individuazione del tasso applicabile a decorrere dal momento dell'assegnazione per atto pubblico dell'alloggio.

2.2.d) L'Istituto di Credito ricevuta la prescritta documentazione di cui ai precedenti punti procederà all'accollo delle quote di mutuo ed ipoteca agli assegnatari degli alloggi dando quindi all'Assessorato Regionale ai LL. PP. le conseguenti comunicazioni di cui all'art 12 della convenzione.

2.2.e) L'Assessorato Regionale ai LL. PP., ad avvenuta assegnazione degli alloggi (o comunque dopo la scadenza del termine di due anni dall'ultimazione dei lavori) procederà alla determinazione del contributo globale, riferito all'intervento costruttivo ed in relazione ai limiti di reddito individuati per i singoli assegnatari.

2.2.f) Per le cooperative a proprietà indivisa o per le cooperative miste che realizzano alloggi da assegnare in proprietà indivisa, la procedura individuata è da intendersi modificata nel senso che è soppresso ogni riferimento alla individuazione dei vari limiti di reddito e tassi di interesse, dato che per i soci delle cooperative a proprietà indivisa è individuato un limite massimo di reddito ed un particolare tasso di interesse che non può essere modificato restando sempre titolare del mutuo la cooperativa e non il singolo socio.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_, nat \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,  
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  
mendaci, nella qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. stesso e sotto la propria  
personale responsabilità:

**D I C H I A R A**

1) Che \_\_\_\_\_ stessa, ammessa all'agevolazione pubblica ai sensi  
della legge \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_  
finanziato con Decreto \_\_\_\_\_ ha realizzato  
la costruzione di n. \_\_\_\_\_ alloggi nel comune di \_\_\_\_\_;

2) Che i suddetti alloggi sono stati \_\_\_\_\_ a favore dei seguenti  
soggetti:

N.	Cognome e nome dell'assegnatario o del coniuge ove non legalmente separato	Luogo e data di nascita dell'assegnatario o acquirente e del coniuge	Codice fiscale dell'assegnatario o acquirente e del coniuge	Estremi deliberazione di assegnazione per cooperative ovvero atti pubblici compromissori o di vendita per imprese

..... omissis .....

\* \_\_\_\_\_  
firma leggibile per esteso

\* Esente da autentica se spedita unitamente a fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del sottoscrittore in corso di validità.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**

(art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

\_\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_,

nat\_ in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. stesso e sotto la propria personale responsabilità:

**D I C H I A R A**

- di essere nat\_ in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;

- di avere il seguente codice fiscale: \_\_\_\_\_;

- che alla data del \_\_\_\_\_; (assegnazione o vendita)

- era cittadino \_\_\_\_\_;

- era residente a \_\_\_\_\_;

- era: celibe [ ];nubile [ ];coniugat\_ [ ];vedov\_ [ ];liber\_ [ ]\*;

- il proprio nucleo familiare era così composto:

cognome e nome	luogo e data di nascita	rapporto
----------------	-------------------------	----------

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/'96, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma leggibile per esteso

\* Precisare estremi omologazione sentenza di separazione legale e Tribunale competente.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

\_\_\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_,

nat\_ in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. stesso e sotto la propria personale responsabilità:

**D I C H I A R A**

1) Che né \_\_\_ sottoscritt\_ , né gli altri componenti il suo nucleo familiare hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dallo Stato o da altro Ente Pubblico;

2) Che né \_\_\_ sottoscritt\_ né gli altri componenti il suo nucleo familiare sono titolari nel comune ove è ubicato l'alloggio da acquisire o nei comuni confinanti, del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso;

3) Che il reddito **complessivo** del nucleo familiare dell'anno \_\_\_\_\_

è stato di € \_\_\_\_\_, come si evince anche dagli allegati documenti fiscali (unico, 730, 740 ecc.) firmati su ogni foglio per attestazione di conformità agli originali.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/'96, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

\_\_\_\_\_

\* \_\_\_\_\_  
firma leggibile per esteso

(\*) Esente da autentica se spedita unitamente a fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento d'identità, (carta d'identità o passaporto) del sottoscrittore, in corso di validità.

**ALLEGATO C) Direttive e modalità procedurali amministrative e finanziarie per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio previsti dal programma quadriennale di edilizia agevolata 1992/'95 di cui alla legge 17/2/92 N. 179.**

Con deliberazione di G. R. 27/3/98 n. 1817 (pubblicata nel B. U. R. 6/5/98 n. 41) sono stati, fra l'altro, stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi da concedere agli interventi da ammettere a finanziamento riportati nella tabella " A " allegata al provvedimento stesso.

I criteri suddetti tengono conto del costo convenzionale, riveniente dai relativi quadri tecnici economici (QTE), che si ottiene moltiplicando il costo totale dell'intervento per la superficie complessiva (Sc), e del **reddito familiare** quando richiesto. Resta stabilito che nella determinazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.) non saranno ammesse maggiorazioni per differenziale di qualità e per imprevisti; per quanto riguarda invece gli oneri complementari, relativi alle prospezioni geognostiche e all'acquisizione dell'area e urbanizzazioni questi possono essere riconosciuti anche in misura superiore a quanto previsto, purché opportunamente documentati e fermo restando il limite massimo previsto per il suddetto (C.T.N.). Resta stabilito, inoltre, che il contributo massimo da concedere non potrà essere superiore a quello indicato nei vari provvedimenti di individuazione degli operatori ammissibili a beneficio.

Per quanto riguarda gli interventi da finanziare per le tipologie 3.3.4/C e 3.3.3, fatto salvo quanto precisato nel precedente capoverso, si precisa che l'importo totale dei contributi per ogni singolo intervento non potrà comunque essere superiore al valore medio già previsto nelle promesse di finanziamento, moltiplicato per il numero degli alloggi ammessi. Le eventuali riduzioni di contributo, per le unità immobiliari, il cui costo convenzionale superi il suddetto limite medio, saranno operate in proporzione.

### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo concesso in un'unica soluzione, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 dei D.M. 5/8/94. può essere erogato in corso di realizzazione dell'intervento, in due rate di uguale importo, nella misura complessiva del 70% dell'importo provvisorio indicato nel quadro tecnico economico OTE approvato dalla Regione (totale colonna 14 quadro Q5 pari al costo totale dell'intervento finanziato e riconosciuto dalla Regione, moltiplicato per la percentuale media riferita alla tipologia di intervento con le limitazioni di cui sopra). Il saldo (positivo o negativo) tra il valore del contributo definitivamente accertato e l'importo, erogato nel corso di realizzazione dell'intervento sarà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, sulla base dell'accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari secondo quanto previsto nell'allegato A e della rispondenza dei requisiti oggettivi degli interventi.

La prima rata può essere erogata previo presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione della prima rata;
- copia conforme dei progetti approvati con il visto comunale;
- copia conforme della concessione edilizia, della D.I.A. o del permesso di costruire ;
- copia conforme della denuncia di deposito del progetto presso i competenti Servizi Tecnici Regionali decentrati (già Uffici del Genio Civile);
- attestato di inizio lavori rilasciato dal Comune;
- quadro tecnico economico (QTE) dell'intervento;
- copia conforme della convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art. 35 legge n. 865/'71 o ai sensi degli artt. 17 e 18 D.P.R. n. 380/'01 ( ex artt. 7 e 8 legge n. 10/'77 );
- fidejussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da erogare ( secondo l'allegato modello ) rilasciata da società di assicurazione compresa nell'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 16/11/1993 ( G. U. n. 275 del 23/11/1993 ), con in calce la firma autenticata del legale rappresentante dell'agenzia di assicurazione. **Gli Enti pubblici sono esonerati da tale obbligo.**

La seconda rata può essere erogata al raggiungimento di almeno il 40% dei lavori previo presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione della seconda rata;
- dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si certifica che lo stato di avanzamento dei lavori è pari o superiore al 40%;
- fidejussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da erogare (secondo l'allegato modello) rilasciata da società di assicurazione comprese nell'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 16/11/1993 ( G.U. n. 275 del 23/11/1993 ), con in calce la firma autenticata del legale rappresentante dell'agenzia di assicurazione. **Gli Enti pubblici sono esonerati da tale obbligo.**

Per le eventuali successive varianti dovranno essere riproposti, nei termini richiesti, il progetto, la concessione edilizia, la DIA o il permesso di costruire, il deposito dei calcoli statici ed il QTE.

Il saldo (positivo o negativo), tra il valore del contributo definitivamente accertato e l'importo erogato, unitamente allo svincolo delle garanzie suddette, avrà luogo secondo le seguenti modalità:

*Per interventi finalizzati alla proprietà*

previo presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, del QTE finale e ad avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari e della rispondenza dei requisiti oggettivi dell'intervento.

Nel caso di alloggi invenduti o non assegnati, il contributo ad essi attribuito verrà detratto dall'importo a saldo ancora da erogare; esso potrà essere successivamente corrisposto previo presentazione della documentazione comprovante la cessione degli alloggi (atto di vendita o atto pubblico di assegnazione) e la sussistenza dei requisiti dei beneficiari.

La vendita o l'assegnazione degli alloggi deve aver luogo entro due anni dalla data di ultimazione lavori, pena la decadenza dal contributo relativamente agli alloggi invenduti o non assegnati e sempre che, gli stessi non siano locati ai sensi delle disposizioni vigenti, così come previsto dall'art. 18 comma 2 della Legge n. 457/78.

Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, previo presentazione di nuova polizza fidejussoria a garanzia delle relative porzioni.

*Per interventi finalizzati alla locazione a termine o locazione con proprietà differita*

valgono le stesse procedure previste per gli "interventi finalizzati alla proprietà"; nel caso di alloggi fruibili, di contributo, non locati o non assegnati entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, questi decadono dall'agevolazione.

*Per interventi finalizzati alla locazione permanente*

previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, del QTE finale e ad avvenuto accertamento della rispondenza dei requisiti oggettivi dell'intervento, il saldo (positivo o negativo) del contributo, riferito questo al 60% (30% + 30%) o al 70% (35% + 35%) avrà luogo a seguito di presentazione anche della seguente documentazione:

- elenco nominativo degli assegnatari;
- copia conforme all'originale della delibera di assegnazione degli "alloggi adottata dal C. d. A. della cooperativa o del contratto di locazione debitamente registrato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'operatore (cooperativa, impresa, comune, atep, ente, privato, società) attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi degli assegnatari.

Anche per tale tipo di intervento gli alloggi devono essere assegnati entro due anni dalla data di ultimazione lavori, pena la decadenza dal contributo, relativamente agli alloggi rimasti non assegnati.

*Quanto alla quota di anticipazione (30% NC - 35% RE) che deve essere rimborsata rivalutata, così come previsto dal D. M. 5/8/94, a partire dal 31° anno dalla data della integrale erogazione del contributo, in quindici annualità costanti posticipate.*

Ai fini di garantire la Regione Calabria sul rimborso della suddetta anticipazione, il soggetto attuatore dovrà necessariamente stipulare una convenzione per la costituzione di ipoteca volontaria a favore della



medesima, di durata di anni 46, fino alla totale estinzione del suddetto debito, prima delle erogazioni di tale anticipazione, secondo quanto riportato nello schema allegato sotto l'indicazione "schema 1".

Per gli interventi già avviati, che hanno già ricevuto la anzidetta anticipazione, la suddetta convenzione per la costituzione di ipoteca volontaria, andrà stipulata entro sei mesi a partire dalla data di approvazione delle presenti direttive, secondo quanto riportato nello schema allegato sotto l'indicazione "schema 2".

Per interventi di recupero patrimonio edilizio degli alloggi in proprietà (codice CIPE 3.3.1/a)

i contributi verranno erogati in unica soluzione a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- perizia giurata redatta da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere descritti e quantificati i lavori di recupero eseguiti, la spesa per ciascuno di essi, l'importo totale comprensivo delle competenze tecniche nonché la data di inizio ed ultimazione dei lavori stessi; i prezzi applicati non dovranno essere superiori a quelli previsti nei prezziari di volta in volta indicati.

L'entità del beneficio sarà definita considerando la suddetta spesa complessiva quale "costo convenzionale" e tenendo conto dei criteri e massimali stabiliti nelle deliberazioni di approvazione delle graduatorie.

Per interventi di recupero del patrimonio edilizio di alloggi da destinare a particolari categorie sociali (codice CIPE 3.3.3)

i contributi verranno erogati con la stessa procedura prevista per le nuove costruzioni, ad eccezione del quadro tecnico economico (QTE) che deve intendersi sostituito dal **quadro economico dell'intervento** debitamente approvato dall'organo deliberante competente in seno al beneficiario, fermo restando l'importo massimo di contributo ammissibile per alloggio.

Per interventi di risanamento di parti comuni di immobili ed adeguamento impianti alle norme di sicurezza

i contributi verranno erogati in un unica rata a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- perizia giurata redatta da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere descritti e quantificati i lavori di recupero eseguiti, la spesa per ciascuno di essi, l'importo totale comprensivo delle competenze tecniche nonché la data di inizio ed ultimazione dei lavori stessi; i prezzi applicati non dovranno essere superiori a quelli previsti nei prezziari di volta in volta indicati

- per gli alloggi dati in locazione i relativi contratti e, ove previsti, gli attestati di accertamento dei requisiti soggettivi.

I contributi, per il risanamento di parti comuni di immobili, saranno determinati in ragione del 20% della suddetta spesa e comunque con un massimo di € 7.746,85 (lire 15.000.000) per unità abitativa e di € 3.873,43 (lire 7.500.000) per i locali con destinazione non residenziale, quelli per l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza saranno determinati secondo quanto previsto nell'allegato 1 punto H) della deliberazione di G. R. 27/3/98 n. 1817.

L'Assessorato Regionale ai LL. PP., si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli, in ogni fase di realizzazione degli interventi, tramite dipendenti dei competenti Uffici.

### **ULTERIORI PRECISAZIONI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge n. 179/92, il contributo può essere concesso anche per immobili che abbiano usufruito, ad altro titolo, di agevolazioni pubbliche, a condizione, nel caso di contributi in conto interessi, che gli effetti di queste ultime siano già esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi; ovvero, nel caso di contributi, in conto capitale, che siano trascorsi almeno quindici anni dalla erogazione della precedente agevolazione.

L'atto pubblico di compravendita o di assegnazione definitiva in proprietà dovrà indicare, così come previsto al punto 6) della deliberazione di G. R. 27/3/98 n. 1817, il contributo liquidato dalla Regione per

la costruzione o il recupero dell'alloggio ceduto o assegnato in proprietà, con espressa menzione della circostanza che tale agevolazione è stata scorporata dal prezzo di cessione.

Tali atti in copia conforme dovranno essere trasmessi al competente settore regionale entro 60 giorni dalla stipula.

**Si ribadisce che le precisazioni anzidette dovranno essere riportate anche nei successivi atti di trasferimento e nelle relative note di trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR. II.**

L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza da ogni beneficio concesso e il conseguente rimborso del contributo erogato.

### **CONVENZIONI**

Gli interventi compresi nei programmi fruanti di contributi pubblici devono essere oggetto di convenzioni comunali e precisamente:

- di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/'71, per gli interventi localizzati nei piani di zona di cui alla Legge n. 167/'62 o in aree delimitate con l'art. 51 della Legge n. 865/'71;
- di convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 17 e 18 D.P.R. n. 380/'01 ( ex artt. 7 e 8 legge n. 10/'77 ), come integrato dal comma 2 dell'art. 22 della legge n. 179/'92, per gli interventi esterni ai predetti piani di zona o perimetrazioni ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/'71.

In particolare le convenzioni di cui sopra devono recepire i contenuti dell'atto d'obbligo di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 179/'92 i cui schemi si allegano, nonché i vincoli di destinazione derivanti dalla natura e finalità per cui è concesso il contributo pubblico.

### **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

Entro un mese dalla consegna dell'alloggio i beneficiari devono occuparlo personalmente o per mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado ed entro 1 anno dalla richiesta del certificato di abitabilità di cui al D. P. R. n. 425/'94 devono assumere la residenza nell'alloggio, pena la decadenza del contributo.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 1/11/65 n. 1179 gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare l'alloggio personalmente o per mezzo del coniuge o di parenti entro il secondo grado per non meno di un quinquennio, dalla data di ultimazione lavori, per i soggetti che recuperano il proprio alloggio; dall'atto notarile di assegnazione, per i soci di cooperativa e dall'acquisto per gli acquirenti da impresa o da privati.

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 179/'92, così come modificato dall'art. 3 della legge 28/1/94 n. 85, e dalla deliberazione di G. R. 21/11/97 n. 5794, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi possono essere alienati o locati.

**Le limitazioni anzidette dovranno essere riportate anche nei successivi atti di trasferimento e nelle relative note di trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR. II.**

### **ALIENAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA**

In caso di alienazioni successive alla prima, il contributo già erogato è trasferito in capo all'acquirente a condizione che questi sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro cioè alla data dell'atto notarile di acquisto.

Resta inteso che:

- il contributo già corrisposto dovrà essere restituito parzialmente o totalmente alla Regione nell'ipotesi che il nuovo acquirente, in riferimento alla sua fascia di reddito di appartenenza abbia diritto ad un minore contributo o a nessun contributo;
- il contributo già corrisposto non potrà subire aumenti nell'ipotesi che il nuovo acquirente appartenga ad una fascia di reddito più bassa del precedente assegnatario del contributo.

Decorso quindici anni dalla data di assegnazione definitiva o dell'atto di compravendita, mediante atto pubblico, cessa qualsiasi obbligo e vincolo nei confronti della Regione.

**Le limitazioni anzidette, dovranno essere riportate anche nei successivi atti di trasferimento e nelle relative note di trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR. II.**

**SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO (art. 8, legge 17/2/1992 n. 179)**

Premesso che la legge 17/2/92 n. 179, all'art. 8, prevede la concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge n. 457/'78, come integrato dall'art. 6 della stessa legge n. 179/'92, per la realizzazione o il recupero, di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario per un periodo non inferiore ad otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa:

Il sottoscritto ..... nato a .....  
in data ..... e residente a ..... via/Piazza .....,  
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa/consorzio di imprese/ente pubblico/ente/società ..... con codice fiscale ..... al fine di ottenere i contributi di cui all'art. 19 della legge 5/8/78 n. 457, come integrato dall'art. 6 della legge n. 179/'92 per la realizzazione/recupero di alloggi per i propri dipendenti. in località ..... Via..... sull'area/immobile distinto in Catasto al foglio..... mappali..... destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi delle disposizioni vigenti e per un periodo non inferiore ad otto anni, per sé o per gli eventuali aventi causa

si impegna

- 1) ad applicare canoni di locazione determinati in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal Comune di .....(ovvero stabiliti nella convenzione stipulata in data .....);
- 2) ad inserire nel contratto di locazione apposita clausola concernente il divieto di sublocazione anche parziale dell'alloggio, pena la risoluzione del contratto di locazione;
- 3) a non concedere singolarmente le abitazioni realizzate prima del termine di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge n. 179/'92 e comunque a garantire, in caso di vendita riguardante l'intero complesso immobiliare, al conduttore la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi della stessa disposizione;
- 4) a garantire il diritto di prelazione a favore dei conduttori quando, trascorso il termine di cui sopra, è ammessa la vendita anche per singole unità immobiliari.

Il presente atto dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura del Comune di ..... e a spese del sottoscritto beneficiario.

.....  
Il beneficiario

**SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO (art. 9, legge 17/2/1992 n. 179)**

Premesso che la legge 17/2/92 n. 179, all'art. 9, prevede la concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge n. 457/'78, come integrato dall'art. 6 della stessa legge n. 179/'92, per la realizzazione o il recupero, di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo primario per un periodo non inferiore ad otto anni, con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei prescritti requisiti soggettivi al momento dell'assegnazione o alla data d'inizio della locazione:

Il sottoscritto ..... nato a.....  
in data ..... e residente a ..... via/Piazza .....,  
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa/consorzi di imprese/cooperative/consorzi di cooperative/ente pubblico/ente/società ..... con codice fiscale ..... al fine di ottenere i contributi di cui all'art. 19 della legge 5/8/78 n. 457, come integrato dall'art. 6 della legge n. 179/'92 per la realizzazione/recupero di alloggi per i propri dipendenti. in località ..... Via ..... sull'area/immobile distinto in Catasto al foglio.....mappali..... destinati all'assegnazione in godimento (ovvero alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore ad otto anni), con un successivo trasferimento della proprietà come detto in premessa, per sé o per gli eventuali aventi causa

si impegna

1) ad applicare canoni di locazione/corrispettivi di godimento a carico dei conduttori/assegnatari degli alloggi determinati in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal Comune di .....(ovvero stabiliti nella convenzione stipulata in data.....);

2) a trasferire la proprietà delle singole unità immobiliari, trascorso un periodo non inferiore ad otto anni, in favore dei relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruitori di contributo pubblico, al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.

Il presente atto dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura del Comune di ..... e a spese del sottoscritto beneficiario.

.....

.....

**Il beneficiario**

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO**  
(legge 17/2/1992 n. 179 – Interventi della Regione Calabria di edilizia agevolata)

**PREMESSO**

-che la Regione Calabria (in seguito denominata "Ente Garantito") con lettera del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ha comunicato alla Cooperativa (o Impresa o Società o Ente) con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "Contraente"), l'approvazione, in base alla legge n. 179/'92 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle deliberazioni della Giunta Regionale \_\_\_\_\_, dell'intervento edilizio agevolato per la costruzione di n. \_\_\_\_\_ alloggi, di cui alla Concessione Edilizia (o Denuncia di Inizio Attività o permesso di costruire) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel comune di \_\_\_\_\_.

-che in base alla suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il contraente può ricevere un contributo in conto capitale di € \_\_\_\_\_.

-che il contraente può ottenere la corresponsione anticipata del \_\_\_\_\_% del suddetto contributo a condizione che presenti una polizza fidejussoria, a garanzia della restituzione del contributo, in caso di negativa conclusione dell'iter procedurale fissato nelle deliberazioni di Giunta Regionale \_\_\_\_\_.

-che il programma approvato deve essere ultimato (salvo proroghe dei termini concesse dal Comune) entro il \_\_\_\_\_.

-che la fidejussione è relativa alla restituzione dell'anticipazione del suddetto contributo, per il caso che la stessa sia stata riscossa ed il programma costruttivo ammesso a finanziamento non sia stato ultimato nei termini previsti ancorché prorogati dalla Concessione Edilizia (o DIA o permesso di costruire) e/o non sia stato realizzato in conformità al progetto approvato dal Comune e vistato dalla Regione per la sussistenza dei requisiti oggettivi ed il rispetto delle procedure e dei vincoli tecnici ed economici e/o gli alloggi non siano stati assegnati o venduti entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di G. R. n. \_\_\_\_\_/'\_\_\_\_\_.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La sottoscritta Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto del \_\_\_\_\_, pubblicato nella G.U. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e in regola con il disposto della legge 10/6/82 n. 348, domiciliata in \_\_\_\_\_, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore a favore dell'ente garantito, fino alla concorrenza massima di € \_\_\_\_\_ a garanzia dell'eventuale restituzione del contributo nel caso che il contraente non abbia realizzato completamente l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto presentato e vistato dalla Regione Calabria o non abbia rispettato i vincoli previsti dalla legge n. 179 del 17/02/92, così come riportati nella deliberazione di G. R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Allegato alla polizza n.

Agenzia di

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO**

(Legge n. 179 del 17/2/92 interventi della Regione Calabria per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata)

Condizioni Generali di assicurazione.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e L'Ente Garantito.

**Art. 1 Oggetto della garanzia** - La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente l'Ente Garantito per il periodo di tempo indicato all'art. 2, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto e fino alla concorrenza dell'importo assicurato (che dovrà essere comprensivo degli interessi per la durata prevista per il completamento dell'intervento e delle eventuali integrazioni in caso abbiano decorso le proroghe di cui al seguente art.2), la restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale semplice a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto qualora il contraente non abbia realizzato completamente l'Intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato e vistato dalla Regione Calabria o non abbia rispettato i vincoli previsti dalla legge n. 179 del 17/02/1992, così come riportati nella deliberazione di G. R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Art. 2 Durata della garanzia** - La garanzia prestata con la presente polizza ha validità per l'intera durata prevista per il completamento del programma indicato in premessa ed è automaticamente prorogata per ulteriori quattro periodi di sei mesi cadauno.

Prima della scadenza del periodo di durata della polizza come prorogato ai sensi del comma precedente l'Ente Garantito, con lettera raccomandata inviata prima della scadenza suddetta, può richiedere, per l'effettuazione di inchieste supplementari per il riconoscimento del diritto al contributo, una ulteriore proroga non superiore a sei mesi, che la Società è tenuta a concedere senza opporre alcuna eccezione.

La Società comunicherà all'Ente garantito la scadenza della polizza, richiedendogli se intende esercitare il diritto di proroga.

Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto anche in deroga all'art. 1957 c.c..

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui ai precedenti commi potrà avvenire solo previa comunicazione scritta dall'Ente Garantito alla Società.

**Art. 3 Notizie sullo stato del rapporto garantito** - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di richiedere in qualunque momento all'Ente Garantito notizie e documenti sullo stato del rapporto. L'Ente Garantito e il Contraente forniranno alla Società le informazioni e tutti i documenti eventualmente richiesti.

**Art. 4 Avviso di sinistro -Pagamento** - Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione, totale o parziale, della garanzia di cui in premessa, l'Ente Garantito, con lettera inviata per conoscenza anche al Contraente, richiederà il versamento della somma dovuta alla Società che provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il pagamento da parte della Società avrà luogo senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito ai sensi della presente polizza, la Società, corrisponderà, nei limiti del massimale garantito, i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di sconto fino alla data dell'esatto e definito pagamento e alle stesse condizioni previste a carico del Contraente.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 5 Rinuncia della Società** - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 c.c.. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

**Art. 6 Surrogazione e ripetizione** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Alla Società compete l'azione di ripetizione nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute. In questo caso l'Ente Garantito sarà tenuto a restituire, in aggiunta al capitale, gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento effettuato alla Società.

**Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società.

**Art. 8 Foro competente** - In caso di controversia fra la Società e l'Ente Garantito il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente.

**Art. 9 Pagamento del premio** - Il premio indicato in polizza, per il periodo iniziale della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione, con proroghe semestrali per i successivi periodi di cui all'art. 2. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio nella misura che sarà indicata nella relativa appendice di proroga. La liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio decorrerà dal momento della ricezione, da parte della Società dalla comunicazione scritta dall'Ente Garantito.

**Art. 10 Notizie sullo stato del rapporto garantito** - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di richiedere in qualunque momento all'Ente Garantito notizie e documenti sullo stato del rapporto. L'Ente Garantito e il Contraente forniranno alla Società le informazioni e tutti i documenti eventualmente richiesti.

**Art. 11 Controgaranzia** - Il Contraente, su richiesta della Società è tenuta a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c. nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) liquidazione, trasformazione o fusione o cessione di ramo di azienda del Contraente.

**Art. 12 Rivalsa** - Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Ente Garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 13 Imposte, e tasse** - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 14 Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 15 Foro competente** - In caso di controversia tra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'agenzia foro di \_\_\_\_\_.

La presente polizza è redatta in quattro esemplari ad unico effetto il

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di assicurazione:

Art. 11 - Controgaranzia

Art. 12 - Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 c. c.

Art. 14 - Deroga alla competenza territoriale.

Art. 15 - Foro competente.

IL CONTRAENTE

N. del Repertorio.=  
N. della Raccolta.=

CONVENZIONE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di

In Catanzaro

Innanzi a me Dott. , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

SONO COMPARSI

- Da una parte

nella qualità di della Regione Calabria

- e dall'altra

Essi componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto e premettono:

- che la Regione Calabria con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1817 del 27/3/98 pubblicata nel B.U. n. 41 del 6/5/98 e n. 7328 del 14/12/98 pubblicata sul B.U. n. 1 dell'8/1/99, ha indetto un bando di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi da concedersi in locazione permanente;

- che con provvedimento del n. in data è stata approvata la graduatoria definitiva dell'intervento ed il qui costituito è stato ammesso al finanziamento, quale soggetto attuatore per la costruzione (o il recupero: indicare nel caso specifico l'ipotesi che ricorre)

di n. alloggi nel Comune di , per un importo pari ad € in conto capitale oltre ad un'anticipazione pari ad € da restituire alla Regione Calabria, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di integrale assegnazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del trentesimo anno posteriore alla stessa data, a partire dal trentesimo anno in 15 annualità costanti posticipate, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 457/'78;

- che le parti intendono formalizzare il rapporto anche al fine di garantire la Regione Calabria in ordine alla restituzione della somma ricevuta a titolo di finanziamento e della rivalutazione della stessa.

Tanto premesso perché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.=

La REGIONE CALABRIA, come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione del provvedimento del n. in data con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dell'intervento ed ammesso a finanziamento il qui costituito concede al detto

signor , che accetta, a titolo di finanziamento la somma di €

da destinare alla costruzione di n. alloggi in Comune di

(o alla ristrutturazione di un edificio in Comune di comprendente n. alloggi) da concedere in locazione permanente esclusivamente a soggetti aventi i requisiti enunciati nel bando.

Detta somma, rivalutata secondo i criteri di cui in premessa, dovrà essere restituita in quindici annualità con scadenza al di ogni anno, a cominciare dalla prima che scadrà il e l'ultima che scadrà il

Il soggetto attuatore dichiara di ben conoscere - per averli letti - la legge 17/2/92 n. 179, il Decreto Ministeriale LL.PP. del 5/8/94, pubblicato nella G. U. del 20/8/94 n. 194 ed i conseguenti provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale della Calabria, già sopra citati, e di accettarne il contenuto obbligandosi a darne esecuzione.



## ARTICOLO 2.=

Il costituito \_\_\_\_\_ a garanzia della restituzione della somma di € \_\_\_\_\_, oltre ad € \_\_\_\_\_ per presunta rivalutazione, accessori e di ogni altra obbligazione derivante da questo contratto, concede a favore della Regione Calabria, che come sopra costituita e rappresentata accetta, ipoteca di primo grado da iscriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ sul seguente immobile:

(Descrizione con ubicazione, confini e dati catastali)

L'iscrizione ipotecaria viene consentita per la somma di € \_\_\_\_\_ che comprende e garantisce oltre la somma di € \_\_\_\_\_ concessa a titolo di finanziamento, la sua rivalutazione, l'ammontare di tutte le annualità che dovessero rimanere insolute, e gli interessi di mora nella misura consentita dalla legge al momento del verificarsi della stessa.

Comprende inoltre quanto dovuto alla Regione Calabria per le spese di giudizio e di collocazione, i premi di assicurazione per danni d'incendio, rimborsi di tasse e di imposte, nonché quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata, volontaria o forzata e quanto altro dovuto in dipendenza di questo contratto.

La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Regione Calabria della piena proprietà e disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.

L'ipoteca si estende anche ad eventuali costruzioni e sopraelevazioni che dovessero essere in futuro realizzate sull'immobile concesso in garanzia ed avrà durata per quarantasei anni a partire da \_\_\_\_\_ e potrà essere cancellata solo dopo il pagamento di tutte le somme dovute, così come potrà essere rinnovata alla scadenza qualora il finanziamento non sia stato integralmente estinto.

## ARTICOLO 3.=

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono che, qualora il costituito soggetto attuatore avesse necessità di ricorrere ad un ulteriore finanziamento da parte di Istituti di Credito, per realizzare il programma in oggetto, per un importo massimo ammissibile pari al 40% del costo convenzionale riconosciuto dalla Regione Calabria, potrà chiedere alla Regione Calabria la postergazione dell'ipoteca oggi concessa con il presente atto, purché venga rilasciata in favore della Regione Calabria fidejussione bancaria e/o assicurativa per tutta la durata dell'ulteriore finanziamento stesso.

Il consenso alla postergazione sarà rimesso alla libera valutazione della Regione Calabria che dovrà tener conto dell'importo e della durata del finanziamento, non superiore ad anni trenta.

Si conviene comunque fin d'ora che comunque dal trentesimo anno da oggi, e cioè dal momento in cui sorgerà l'obbligo di restituzione del presente finanziamento e per tutta la durata di esso, l'immobile in oggetto dovrà essere libero da gravami e l'ipoteca concessa con il presente atto dovrà riacquistare il primo grado.

N. del Repertorio.=  
N. della Raccolta.=

CONVENZIONE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di  
In Catanzaro

Innanzi a me Dott. , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

SONO COMPARSI

- Da una parte

nella qualità di della Regione Calabria

- e dall'altra

Essi comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto e premettono:

- che la Regione Calabria con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1817 del 27/3/98 pubblicata nel B.U. n. 41 del 6/5/98 e n. 7328 del 14/12/98 pubblicata sul B.U. n. 1 dell'8/1/99, ha indetto un bando di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi da concedersi in locazione permanente;

- che con provvedimento del n. in data è stata approvata la graduatoria definitiva dell'intervento ed il qui costituito è stato ammesso al finanziamento, quale soggetto attuatore per la costruzione (o il recupero: indicare nel caso specifico l'ipotesi che ricorre)

di n. alloggi nel Comune di , per un importo pari ad € in conto capitale oltre ad un'anticipazione pari ad € da restituire alla Regione Calabria, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di integrale assegnazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del trentesimo anno posteriore alla stessa data, a partire dal trentesimo anno in 15 annualità costanti posticipate, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 457/'78;

- che le parti intendono formalizzare il rapporto anche al fine di garantire la Regione Calabria in ordine alla restituzione della somma ricevuta a titolo di finanziamento e della rivalutazione della stessa.

Tanto premesso perché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.=

La REGIONE CALABRIA, come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione del provvedimento del n. in data con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dell'intervento ed ammesso a finanziamento il qui costituito ha erogato al detto signor , che ha accettato, a titolo di finanziamento la somma di €

da destinare alla costruzione di n. alloggi in Comune di (o alla ristrutturazione di un edificio in Comune di comprendente n. alloggi) da concedere in locazione permanente esclusivamente a soggetti aventi i requisiti enunciati nel bando.

Detta somma, rivalutata secondo i criteri di cui in premessa, dovrà essere restituita in quindici annualità con scadenza al di ogni anno, a cominciare dalla prima che scadrà il e l'ultima che scadrà il

Il soggetto attuatore dichiara di ben conoscere - per averli letti - la legge 17/2/92 n. 179, il Decreto Ministeriale LL.PP. del 5/8/94, pubblicato nella G. U. del 20/8/94 n. 194 ed i conseguenti provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale della Calabria, già sopra citati, e di accettarne il contenuto obbligandosi a darne esecuzione.

## ARTICOLO 2.=

Il costituito a garanzia della restituzione della somma di € , oltre ad € per presunta rivalutazione, accessori e di ogni altra obbligazione derivante da questo contratto, concede a favore della Regione Calabria, che come sopra costituita e rappresentata accetta, ipoteca di primo grado da iscriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di sul seguente immobile:

(Descrizione con ubicazione, confini e dati catastali)

L'iscrizione ipotecaria viene consentita per la somma di € che comprende e garantisce oltre la somma di € concessa a titolo di finanziamento, la sua rivalutazione, l'ammontare di tutte le annualità che dovessero rimanere insolute, e gli interessi di mora nella misura consentita dalla legge al momento del verificarsi della stessa.

Comprende inoltre quanto dovuto alla Regione Calabria per le spese di giudizio e di collocazione, i premi di assicurazione per danni d'incendio, rimborsi di tasse e di imposte, nonché quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata, volontaria o forzata e quanto altro dovuto in dipendenza di questo contratto.

La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Regione Calabria della piena proprietà e disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.

L'ipoteca si estende anche ad eventuali costruzioni e sopraelevazioni che dovessero essere in futuro realizzate sull'immobile concesso in garanzia ed avrà durata per quarantasei anni a partire da e potrà essere cancellata solo dopo il pagamento di tutte le somme dovute, così come potrà essere rinnovata alla scadenza qualora il finanziamento non sia stato integralmente estinto.

## ARTICOLO 3.=

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono che, qualora il costituito soggetto attuatore avesse necessità di ricorrere ad un ulteriore finanziamento da parte di Istituti di Credito, per realizzare il programma in oggetto, per un importo massimo ammissibile pari al 40% del costo convenzionale riconosciuto dalla Regione Calabria, potrà chiedere alla Regione Calabria la postergazione dell'ipoteca oggi concessa con il presente atto, purché venga rilasciata in favore della Regione Calabria fidejussione bancaria e/o assicurativa per tutta la durata dell'ulteriore finanziamento stesso.

Il consenso alla postergazione sarà rimesso alla libera valutazione della Regione Calabria che dovrà tener conto dell'importo e della durata del finanziamento, non superiore ad anni trenta.

Si conviene comunque fin d'ora che comunque dal trentesimo anno da oggi, e cioè dal momento in cui sorgerà l'obbligo di restituzione del presente finanziamento e per tutta la durata di esso, l'immobile in oggetto dovrà essere libero da gravami e l'ipoteca concessa con il presente atto dovrà riacquistare il primo grado.

**ALLEGATO D) Legge 17/2/92 n. 179 art. 20 comma 1: Autorizzazione per la locazione e alienazione degli alloggi di edilizia agevolata.**

1) di riapprovare i criteri di massima per la valutazione dei motivi «gravi sopravvenuti», efficaci per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art.20, comma 1, della legge 17/2/92 n. 179, modificato dall'art. 3 della legge 28/1/94 n. 85 e di indicare, di conseguenza, che sono da ritenersi, a titolo esemplificativo, motivi gravi i sottoelencati casi, solo se sopraggiunti, dopo l'assegnazione o l'acquisto per atto notarile dell'alloggio:

a) trasferimento in altra sede di residenza o domicilio, ad esclusione dei comuni confinanti con il comune oggetto dell'intervento, per motivi di lavoro del beneficiario, dichiarato sotto la propria personale responsabilità e corredata da idonea documentazione;

a.1) nell'ipotesi di studente universitario, che si iscrive presso una facoltà universitaria fuori regione, è consentita la sola locazione per il periodo corrispondente alla durata legale degli studi, dichiarato sotto la propria personale responsabilità e corredato da idonea documentazione;

b) condizioni di salute del beneficiario o di un componente il nucleo familiare, dichiarate sotto la propria personale responsabilità e corredate da idonea documentazione rilasciata dall'ASL di appartenenza;

c) inadeguatezza dell'alloggio a causa dell'aumento del numero dei componenti il nucleo familiare, così come definito al punto 1.d) del precedente allegato A), dichiarata sotto la propria personale responsabilità del beneficiario e corredata da certificazione del comune di appartenenza, con riferimento alla superficie utile (Su) dell'alloggio, documentata con pianta a firmata di un tecnico iscritto all'albo professionale.

d) incapacità di assolvere al pagamento del mutuo, anche per sopravvenute variazioni del nucleo familiare, dichiarata dal beneficiario sotto la propria personale responsabilità e corredata da idonea documentazione in originale o in copia autenticata a norma di legge e rilasciata in data non anteriore a mesi 6 e riferita alla condizione ed alla capacità economico-finanziaria di tutti i componenti il nucleo familiare;

Il nulla osta ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge n. 179/'92, modificato dall'art. 3 della legge n. 85/'94, può essere rilasciato con provvedimento del Dirigente del settore Edilizia Pubblica dell'Assessorato ai LL. PP., sulla scorta di richieste documentate in conformità alle sopracitate disposizioni.

## **ALLEGATO E) Legge 5/8/78 n. 457 art. 18 comma 2. Modalità di applicazione.**

Sono stabilite le seguenti modalità di applicazione del comma 2 dell'art. 18 della legge 5/8/78 n. 457, così come modificato dal comma 4 dell'art. 2 della legge 30/4/99 n. 136:

### **1) Sospensione contributo:**

La mancata stipula degli atti pubblici di assegnazione o vendita degli alloggi di edilizia agevolata entro due anni dall'ultimazione dei lavori comporta, sulle relative quote di mutuo, la sospensione del contributo con effetto dalla semestralità successiva alla data di scadenza.

La sospensione del contributo è comunicata dall'Istituto di credito alla Regione ed all'operatore.

### **2) Locazione:**

La locazione dell'alloggio, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti, anche prima di due anni dalla ultimazione dei lavori, consente il mantenimento del contributo di preammortamento.

### **3) Restituzione contributi:**

La restituzione dei contributi già erogati dalla Regione all'Istituto di credito è dovuta in tutti i casi in cui gli atti pubblici non siano stati stipulati o siano stati stipulati dopo il termine di scadenza di due anni dalla ultimazione dei lavori.

L'importo dei contributi da restituire dovrà essere calcolato con effetto dalla semestralità successiva alla data di scadenza di due anni dall'ultimazione dei lavori.

L'Istituto di credito comunica alla Regione ed all'operatore la sospensione dei contributi e l'ammontare complessivo della restituzione dei contributi percepiti per il preammortamento e ammortamento.

L'Istituto comunica alla Regione l'avvenuta restituzione il cui importo sarà detratto dalla richiesta semestrale di contributo. Qualora non provveda l'Istituto la Regione richiederà agli interessati l'importo suddetto con termini e modalità di pagamento.

### **4) Tasso a carico del mutuatario:**

Ad avvenuta stipula degli atti pubblici di acquisto o assegnazione degli alloggi il cui contributo sia stato sospeso (secondo quanto previsto al precedente punto 1), che dovrà avvenire nel termine massimo di due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, la Regione conferma la concessione del contributo dandone comunicazione all'Istituto di credito, all'acquirente o assegnatario dell'alloggio ed al soggetto attuatore dell'intervento costruttivo.

A seguito della conferma l'Istituto di credito applicherà, a carico del mutuatario, il tasso agevolato determinato dalla Regione, con effetto dalla semestralità successiva alla data di stipula degli atti pubblici, a condizione che sia avvenuta la restituzione dei contributi eventualmente già erogati nel periodo di sospensione.

5) Di applicare analoga procedura di sospensione del contributo e di eventuale ripristino dello stesso nel caso di privati che non effettuino l'atto di liquidazione finale del mutuo entro il prescritto termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

QTE	REGIONE CALABRIA							
A	Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica							
N	EDILIZIA AGEVOLATA NUOVE COSTRUZIONI <i>(ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 pubblicato in G.U.n. 194 del 20 agosto 1994)</i>							
Codice	Intervento	Provincia	Comune	Legge	Biennio	N° progressivo	Sub	
	A N							

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI			
FASI	DATA	GENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE	FIRMA DEL COMPILATORE
QTE INIZIALE			
QTE VARIANTE			
QTE FINALE			

### Q 1 IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
LOCALITA'/VIA		
EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE/VIA		
<b>DIMENSIONI E CONSISTENZA</b>  Piani fuori terra (compreso il seminterrato) Volume totale VIP (compreso l'interrato) Numero abitazioni Superfici: a) utile abitabile Su b) non residenziale Snr c) per parcheggi coperti (singoli o collettivi) Sp d) Superficie complessiva Sc + Su + 60% (Snr + Sp)	<b>QTE INIZIALE</b>  N° _____ mc _____ N° _____  mq _____ mq _____ mq _____ mq _____	<b>QTE VARIANTE</b>  N° _____ mc _____ N° _____  mq _____ mq _____ mq _____ mq _____
	<b>QTE FINALE</b>  N° _____ mc _____ N° _____  mq _____ mq _____ mq _____ mq _____	

### Q2 IDENTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO

<b>Finalità:</b> Per la proprietà o la vendita (art. 6 L. 179/92) <input type="checkbox"/> Per la locazione (art. 8 L. 179/92 e art. 9 L. 492/93) <input type="checkbox"/> Per la locazione con proprietà differita (art. 9 L. 179/92) <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  <b>Destinazione:</b> Per particolari categorie sociali (art. 4 c. 1 L. 179/92) <input type="checkbox"/> Art. 4 c. 2 L. 179/92 <input type="checkbox"/>	<b>Natura del soggetto operatore:</b> 1) Comune <input type="checkbox"/> 2) IACP <input type="checkbox"/> 3) Impresa di costruzione <input type="checkbox"/> 4) Impresa coop. di prod. a lav. <input type="checkbox"/> 5) Consorzio di imprese <input type="checkbox"/> 6) Cooperativa di abitazione <input type="checkbox"/> 7) Consorzio di cooperative di abitazione <input type="checkbox"/> 8) Privato <input type="checkbox"/> 9) Ente, privato o Società per i propri dipendenti <input type="checkbox"/> 10) ..... <input type="checkbox"/>
<b>Generalità dell'operatore:</b> Rag. Sociale (nome e cognome) _____ Sede legale (residenza) Via _____ Cap _____ Comune _____ Prov _____ Tel _____	

Q 3

## DATI DI PROGETTO

QTE INZIALE	LOCALIZZAZIONE	disposta con .....	del .....	
	PROGETTO REDATTO DA			
	PARERE CONFORME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	n. ....	del .....	
	CONCESSIONE EDILIZIA	n. ....	del ..... per n. alloggi .....	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE/C.E.R. n. .... del ..... per n. alloggi .....			€
	IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO			€
QTE VARIANTE	RILOCALIZZAZIONE	disposta con .....	del .....	
	VARIANTE REDATTA DA			
	PARERE CONFORME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	n. ....	del .....	
	CONCESSIONE EDILIZIA	n. ....	del ..... per n. alloggi .....	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE/C.E.R. n. .... del ..... per n. alloggi .....			€
	IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO			€
QTE FINALE	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE/C.E.R. n. .... del ..... per n. alloggi .....			€
	IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO			€

Q4 ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA NUOVA COSTRUZIONE ( Art. 1 del decreto dei massimali di costo )					
			COSTI di INTERVENTO		MASSIMALI STABILITI dalla REGIONE
			%	Euro/mq	
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA [C.B.N.]					+ CBN < 422,98
MAGGIORAZIONI DI LOCALIZZAZIONE	CBN1 Zone sismiche (<12%)				+
	CBN2 H dell'area sul livello del mare (<8%)				+
	CBN3 Area vincolate leggi 1497/39; 431/85 (<10%)				+
	CBN4 Dimensione del centro urbano (<15%)				=
COSTO BASE EFFETTIVO DI REALIZZAZIONE TECNICA [C.B.N.*]					+ CBN* < 556,19
DIFFERENZIALI DI QUALITA'	Polizza postuma decennale				+
	Adozione piano di qualità e/o programma di manutenzione				+
	Confort Ambientale e miglioramenti qualitativi				=
	Tipologie Onerose				
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA [C.R.N.]					+ CRN < 634,73
ONERI COMPLEMENTARI	Spese tecniche e generali				+
	Prospezioni geognostiche e indagini archeologiche				+
	Imprevisti				+
	Acquisizione aree ed Oneri di urbanizzazione				+
	Particolari situazioni non comprese negli altri oneri				+
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO [C.T.N.]					CTN < 892,95



Q4 bis				MAGGIORAZIONI DI LOCALIZZAZIONE ( Art. 1 lettera a)			
				Incremento applicato nel programma		Incrementi massimi applicabili	
Costi di programma C.B.N. =		C.B.N.* =	C.B.N.* =	% CBN	euro/mq	% CBN	euro/mq
Costi massimi ammessi C.B.N. =		422,98	555,19				
CBN1 Zone sismiche (<12%)						12,00	50,78
CBN2 H dell'area sul livello del mare (<8%)						8,00	33,84
CBN3 Area vincolata leggi 1497/39; 431/85 (<10%)						10,00	42,30
CBN4 Dimensione del centro (<15%)						15,00	63,45
<b>TOTALE MAGGIORAZIONI DI LOCALIZZAZIONE EFFETTIVE</b>						<b>31,25</b>	<b>132,18</b>
<b>LIMITE COMPLESSIVO MAGGIORAZIONI DI LOCALIZZAZIONE AMMISSIBILI</b>							

Q4 ter				DIFFERENZIALE DI QUALITA' ( Art. 1 lettera b)			
				Incremento applicato nel programma		Incrementi massimi applicabili	
Costi di programma C.B.N.* =		C.R.N. =	C.R.N. =	% CBN*	euro/mq	% CBN*	euro/mq
Costi massimi ammessi C.B.N.* =		555,19	634,73				
Polizza postuma decennale						2,00	11,10
Adozione del piano di qualità a/o del programma di manutenzione (1)	Predisposizione del piano di qualità					1,50	8,33
	Predisposizione del programma di manutenzione					1,50	8,33
Confort ambientale	Aspetti acustici					2,00	11,10
	Aspetti igrotermici					2,00	11,10
Dotazione infissi	Zona notte					1,50	8,33
	Zona giorno					2,00	11,10
Spazi aperti degli alloggi	Dotazione					0,70	3,89
	Livelli di privacy					0,50	2,78
Flessibilità degli alloggi	Pavimenti continui					1,50	8,33
	Infissi Interni particolari					0,50	2,78
Sicurezza degli alloggi	Portoncini di sicurezza					1,50	8,33
	Dispositivi di sicurezza degli alloggi ai piani bassi						
<b>TOTALE MAGGIORAZIONI PER DIFFERENZIALE DI QUALITA' EFFETTIVE</b>						<b>14,32</b>	<b>78,50</b>
<b>LIMITE COMPLESSIVO MAGGIORAZIONI PER DIFFERENZIALE DI QUALITA' AMMISSIBILI</b>							

(1) Quando la redazione è a carico dell'impresa

Q4 quater				ONERI COMPLEMENTARI ( Art. 1 lettera c)			
				Incremento applicato nel programma		Incrementi massimi applicabili	
Costi di programma C.R.N.* =		C.T.N. =	C.T.N. =	% CRN	euro/mq	% CRN	euro/mq
Costi massimi ammessi C.R.N.* =		634,73	892,95				
Spese tecniche e generali						12,00	76,17
Rilievi, prospezioni geognostiche e indagini archeologiche						3,50	22,22
Imprevisti dal 0,5% al 10%						10,00	63,47
Oneri di urbanizzazione (3)						4,00	25,31
Acquisizione delle aree (3)						16,00	101,51
Particolari situazioni non comprese negli altri oneri	Predisposizione del piano di qualità (2)					1,50	9,5
	Predisposizione del programma di manutenzione (2)					1,50	9,5
	Altre particolari situazioni					7,00	44,4
	Totale dei differenziali dovuti a particolari situazioni					10,00	63,4
<b>TOTALE MAGGIORAZIONI ONERI COMPLEMENTARI EFFETTIVE</b>							
<b>LIMITE COMPLESSIVO MAGGIORAZIONI ONERI COMPLEMENTARI AMMISSIBILI</b>						<b>40,68</b>	<b>258,2</b>

(2) Quando la redazione è a carico della stazione appaltante

(3) La somma di urbanizzazioni ed acquisizione area deve essere contenuta nel 20% salvo quanto specificato nell'art.1 lettera c del decreto dei costi

OTENUOVE COSTRUZIONI

DA COMPILARE CONTESTUALMENTE ALLA REDAZIONE DEL QTE INIZIALE

Q5 CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO														
Unità immobiliare	Fabbricato	Scala	Interno	Destinazione	Su Superficie utile	Snr superficie non res.		Snr totale 7 + 8	Sp Sup. parch. ≤ 45% Su	Sc Sup. compl. = Su + 60% (Snr + Sp)	C.T.N. per alloggio	Misura % del contributo	Importo contributo 12 x 13	Prezzo di convenzione per alloggio
						alloggio ≤ 45% Su	org. abil.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
...														
TOTALE SUPERFICI AMMESSE A CONTRIBUTO														
SUPERFICI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO														
TOTALE														

## DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Da compilare contestualmente alla compilazione del QTE iniziale	<p>Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, nella qualità di rappresentante legale del _____, dichiara sotto la propria responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero;</li><li>- di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.</li></ul> <p>_____ li _____</p> <p>(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)</p>
---	---

## DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Da compilare contestualmente alla compilazione del QTE iniziale	<p>Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, nella qualità di progettista del _____, dichiara sotto la propria responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero.</li></ul> <p>_____ li _____</p> <p>(TIMBRO E FIRMA)</p> <p>(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)</p>
---	--

## VISTO REGIONALE/CER

--

**Q6**

DATI RELATIVI ALL'AREA	
area totale intervento	utilizzo dell'area
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11

**Q7**

L I H G F E D C B A	DATI DIMENSIONALI		CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)												INDICI												CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE (1)																																																																																	
	tipi di alloggio												tipi di aggregazione												superficie utile [S.U.]				altezza virtuale [2]				coeff. disp. termica				radiante				radiante evoluto				industrializzato				prefabbricato				a grandi elementi <2 l.				altro > 2 l.				dirette				a pat.				con plinti				con travi rovesce				a plates				altro				centralizzato				singolo				gasolio				gas				ioni alternative				altro			
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																													
N° Organismi Abitativi omogenei	< 12 alloggi	da 13 a 24	da 25 a 36	da 37 a 50	da 51 a 100	> 101	n° piani complessivi	n° piani adibiti ad alloggio	alloggi simplex	alloggi duplex	altri	plurifamiliari	plurifamiliari	isolato	a schiera	a ballatoio	a corridoio	in linea	altro	a gradoni	lineare	a cone	a torre	altro	volume l.v.p.p.	superficie utile [S.U.]	altezza virtuale [2]	coeff. disp. termica	radiante	radiante evoluto	industrializzato	prefabbricato	a grandi elementi <2 l.	altro > 2 l.	dirette	a pat.	con plinti	con travi rovesce	a plates	altro	centralizzato	singolo	gasolio	gas	ioni alternative	altro																																																														

**NOTE**

---



---



---

(1) Devono essere compilate le tante righe quanti sono i tipi di Organismi Abitativi omogenei per quanto attiene le caratteristiche elencate nel quadro 1 1

V.v.p.p. \_\_\_\_\_ s.4.5  
Su

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI	ATTESTATO REGIONALE / C.E.R.
<p>Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ nella qualità di direttore dei lavori del _____ dichiara sotto la propria responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel quadro tecnico-economico finale corrispondono al vero.</li></ul> <p>_____ li _____</p> <p>(TIMBRO E FIRMA)</p> <p>(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)</p>	<p>Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ nella qualità di rappresentante legale del _____ dichiara sotto la propria responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel quadro tecnico-economico finale corrispondono al vero;</li><li>- di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi</li></ul> <p>_____ li _____</p> <p>(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)</p>